

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI.....	3
ART. 3 - LOCALI E AEREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO	4
ART. 4 - INFORMAZIONE DIVIETO DI FUMO.....	5
ART. 5 - DEFINIZIONI.....	5
ART 6 - COMPITI DEGLI INCARICATI ALLA VIGILANZA.....	6
ART. 7 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.....	6
ART. 8 - SANZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	7
ART. 9 - RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI	8
ALLEGATI	8

REDAZIONE:			VERIFICA:			APPROVAZIONE:		
Dott. Matteo Tripodina						Dott.ssa Maria Paola Corradi		
DATA	FUNZIONE	VISTO	DATA	FUNZIONE	VISTO	DATA	FUNZIONE	VISTO
16/3/12	Resp. Serv. Prevenz. e Protezione		20/3/12	Direzione Sanitaria UO Qualità e Accreditamento	 	23/3/12	Direttore Generale	

Documento riservato alla circolazione interna. E' vietata la riproduzione esterna in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione

 <p>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA</p> <p>Servizio di Prevenzione Protezione ed Energy Management</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA</p> <p>REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'AO SANT'ANDREA</p>	<p>REG/919/02 Rev.0 Pag: 2 di 8</p>
---	--	---

Introduzione

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prevenibile in Italia e, a livello mondiale, una delle massime urgenze in materia di sanità pubblica.

Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) ha identificato i possibili rischi occupazionali che il fumo può generare, come:

1. le conseguenze del fumo attivo e passivo sulla salute dei lavoratori;
2. gli incidenti e gli infortuni sul lavoro collegati con l'abitudine al fumo;
3. l'interazione tra fumo ed altre sostanze tossiche presenti nell'ambiente di lavoro.

Uno dei più importanti step nella legislazione antifumo è proprio rappresentato dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, il cui obiettivo principale è quello di promuovere stili di vita salutari e di prevenire i danni derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

Ruolo fondamentale è svolto quindi dal Datore di Lavoro, il quale deve dare segnali chiari ed univoci di divieto di fumo, sia posizionando idonea cartellonistica che istituendo la vigilanza del divieto.

Il Datore di Lavoro come "promotore della salute" (ovvero di iniziative aziendali volte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro) può elaborare una politica di gestione del fumo in azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in azienda.

Per un controllo efficace è indubbiamente necessario:

1. Applicare il divieto di fumo e vigilare sul suo rispetto in tutti i luoghi chiusi;
2. Informare sui danni da fumo attivo e passivo anche in relazione ai rischi lavorativi;
3. Effettuare la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a fumo passivo;
4. Organizzare un Gruppo di lavoro aziendale per la gestione del problema fumo;
5. Attuare periodicamente iniziative per la disassuefazione (corsi, facilitazioni all'accesso a strutture esterne, presenza di specialisti in azienda).

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (di seguito denominata A.O. Sant'Andrea).

Il presente regolamento è redatto con una finalità educativa e di promozione della salute che si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno di ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente salubre, conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti i locali dell'A.O. Sant'Andrea a qualunque titolo utilizzati ed altresì ai locali di futura attivazione.

I destinatari del presente decreto sono il personale sanitario ed amministrativo delle UU.OO. e dei Servizi nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo i locali e gli spazi dell'A.O. Sant'Andrea di cui all'art.3.

Art. 2 - Fonti normative e regolamentari

Il presente regolamento è redatto nel rispetto dei principi fondamentali in materia di divieto di fumo:

- Legge n° 584 del 11/11/1975 - "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 - "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28/03/2001 – "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Articolo 52, comma 20 Legge 448 del 28/12/2001 - Sanzioni pecuniarie previste per i trasgressori con l'entrata in vigore dell'euro;
- Articolo 51 della Legge n. 3 del 16/01/2003 - "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni 24 luglio 2003 - L'accordo impone la separazione dei locali riservati ai fumatori attraverso "idonee barriere fisiche" e la presenza di un'opportuna segnaletica per l'area fumatori;
- DPCM del 23/12/2003 - requisiti tecnici sulla ventilazione degli spazi riservati ai fumatori;
- Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16/12/2004 – "...tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003...";

- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute - "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Art. 1 punto 189 della Legge 311 del 30/12/2004 – "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"
- Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. – "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro".

Art. 3 - Locali e aeree soggetti al divieto di fumo

Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco del personale e degli utenti, è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle sedi dell'A.O. Sant'Andrea ed in particolare nei seguenti locali:

- atri;
- corridoi;
- scale;
- aula;
- laboratori di ricerca e didattici;
- sale di lettura e locali annessi;
- locali adibiti al soggiorno degli studenti;
- uffici o studi in genere;
- ambulatori;
- sale operatorie;
- reparti (comprese medicherie e cucine);
- stanze di degenza e di diagnostica;
- locali con sportelli al pubblico;
- sale di attesa (es.: ambulatori, laboratori di analisi);
- sale riunioni;
- servizi igienici;
- spogliatoi;
- cabine ascensori;
- cucina;
- mensa e bar;
- punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
- camera mortuaria;
- qualsiasi altro locale dell' A.O. Sant'Andrea qui non menzionato.

Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:

- dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;

 <p>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA SAPIENZA UNIVERSITÀ ROMANA</p> <p>Servizio di Prevenzione Protezione ed Energy Management</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PROCEDURE DI SICUREZZA</p> <p>REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'AO SANT'ANDREA</p>	<p>REG/919/02 Rev.0 Pag: 5 di 8</p>
---	--	---

- b. dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze esplosive;
- c. dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
- d. dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze radioattive;
- e. centrali tecnologiche;
- f. sale elaboratori;
- g. archivi;
- h. depositi in genere.

Art. 4 - Informazione divieto di fumo

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata all'affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica. La cartellonistica dovrà recare:

- denominazione dell'Azienda;
- pittogramma;
- la scritta "VIETATO FUMARE";
- normativa di riferimento;
- indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
- nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione delle autorità competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.

Art. 5 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Dirigenti:** I Dirigenti di cui al punto 2.3 dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16/12/2004 si identificano, all'interno dell'A.O. Sant'Andrea, con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, i Direttori dei Dipartimenti e delle Aree, nonché i Dirigenti delle UU.OO.
- **Soggetto incaricato alla vigilanza:** soggetto incaricato di procedere alla contestazione e alla verbalizzazione delle relative infrazioni. Tali soggetti, coincidono con i Dirigenti di cui sopra i cui nominativi dovranno essere riportati sui cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo.
- **Fumo passivo:** Fumo che viene inalato involontariamente dalle persone che si trovano a contatto con uno o più fumatori "attivi" e principale inquinante degli ambienti chiusi. Il fumo passivo è la risultanza del fumo espirato dal fumatore attivo (corrente terziaria) sommato al fumo prodotto dalla combustione lenta e imperfetta (400-500°C) della

sigaretta lasciata bruciare nel portacenere o in mano fra un tiro e l'altro (corrente secondaria).

Art 6 - Compiti degli incaricati alla vigilanza

La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa vigente e del Regolamento aziendale in materia di divieto di fumo rientra nelle competenze del Direttore Sanitario; al medesimo parimenti compete di vigilare sull'operato degli incaricati alla vigilanza identificati in questo articolo, nonché di accertare e contestare loro le infrazioni.

I Direttori dei Dipartimenti e delle Aree, nonché i Dirigenti delle UU.OO. dell' A.O. Sant'Andrea sono individuati quali soggetti incaricati di vigilare, nelle aree di competenza, sull'osservanza del divieto di fumo, nonché di accertare e contestare le infrazioni e nominati con apposita attestazione di abilitazione all'esercizio dei compiti connessi all'accertamento (M/919/179) a firma del Direttore Generale.

I soggetti sopra individuati possono a loro volta conferire, con apposito atto formale, degli incarichi per specifiche aree di competenza a dipendenti dell' A.O. Sant'Andrea in servizio presso le medesime aree. I nominativi dovranno essere trasmessi alla Direzione Sanitaria.

I soggetti incaricati svolgeranno le funzioni di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, di accertamento e contestazione delle infrazioni. Ove non vi abbiano provveduto, spetta ai Dirigenti esercitare tali attività.

I medesimi soggetti operano nell'ambito delle aree comuni dell'Azienda.

I soggetti incaricati delle funzioni di cui sopra saranno adeguatamente formati allo svolgimento delle stesse.

Gli incaricati alla vigilanza dovranno trasmettere alla Direzione Sanitaria dell' A.O. Sant'Andrea, con cadenza annuale entro il 31 dicembre, un rapporto sulle infrazioni accertate; sarà poi la stessa Direzione Sanitaria, secondo quanto previsto dall'art.9 della Legge n° 584 del 11/11/1975, successivamente ribadito dall'art.4, lett. d) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, ad inoltrare tale rapporto al Prefetto competente per territorio.

Art. 7 - Procedimento di Accertamento

Il soggetto incaricato alla vigilanza deve:

- accertare l'infrazione, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigere in triplice copia il verbale di contestazione (M/919/180), di cui una consegnata al trasgressore, una alla UOC Contabilità Generale, Analitica e Contabilità Speciali e l'originale alla Direzione Sanitaria dell'A.O. Sant'Andrea; nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia è necessario darne atto in calce al modulo;

- nel caso in cui il trasgressore rifiuti di collaborare all'identificazione oppure non accetti la contestazione della violazione, il soggetto incaricato alla sorveglianza deve, avvalendosi della presenza di un testimone, stilare un rapporto contenente la descrizione e gli estremi dell'accaduto ed inoltrarlo, controfirmato dal testimone, alla Direzione Sanitaria che provvederà alle determinazioni conseguenti;
- qualora non fosse possibile procedere con la contestazione immediata, redigere in triplice copia il verbale di accertamento della sanzione amministrativa (M/919/180) e consegnare una copia alla U.O.C. Contabilità Generale, Analitica e Contabilità Speciali e la seconda copia alla Direzione Sanitaria e l'originale alla U.O.C. Affari Generali, che poi procederà a notificare il verbale (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890.

Art. 8 - Sanzioni, modalità e termini di pagamento

I trasgressori al divieto di fumare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 584/1975, e successive modifiche, e dall'art. 51 della Legge 3/2003, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

L'obbligazione di pagare le suddette sanzioni non è trasmissibile agli eredi.

Considerata l'eventuale previsione di futuri aumenti degli importi delle sanzioni, in ogni caso ai trasgressori sarà applicata la misura sanzionatoria vigente al momento dell'accertamento della violazione. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà di questa Azienda avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente regolamento secondo le modalità previste dal Regolamento sui procedimenti disciplinari di questa Azienda.

Entro 30 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione il trasgressore ha la facoltà di far pervenire alla U.O.C. Affari Generali, scritti difensivi e documenti (art.18 L. n° 689 del 24/11/1981).

In alternativa potrà proporre opposizione al Prefetto competente per territorio sempre nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c. n. 000400009004 ABI 02008 CAB 05312 intestato all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Unicredit Banca di Roma (Codice IBAN IT 19 X 02008 05312 000400009004), utilizzando il Modello F23 ed indicando nella causale del versamento la dicitura "Sanzione Amministrativa per infrazione al divieto di fumo" ed il numero del verbale e la data.

Il trasgressore, dopo aver effettuato il pagamento della sanzione, dovrà presentare a mano o trasmettere per posta copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento all'A.O. Sant'Andrea, all'attenzione della U.O.C. Affari Generali e della UOC Contabilità Generale, Analitica e Contabilità Speciali. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 gg. dalla data di contestazione o di notificazione, effettuando il versamento di €. 55,00, corrispondente al doppio del minimo (art. 16 Legge 24.11.1981 n. 689), oltre alle spese del procedimento.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni, la U.O.C. Affari Generali dell' A.O. Sant'Andrea presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni (art. 17 della L.689/1981 e s.m.i.) al Prefetto competente per territorio che, se riterrà fondato l'accertamento, sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determinerà con provvedimento motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'A.O. Sant'Andrea.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'infrazione di cui al presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

Art. 9 - Rinvio alle normative vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a :

- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 488 art. 52 comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;
- Accordo Stato Regioni, seduta del 16 dicembre 2004;
- Circolare Ministeriale 17 dicembre 2004;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ALLEGATI

- M/919/179 Attestazione di abilitazione all'esercizio dei compiti connessi all'accertamento.
- M/919/180 Verbale di accertamento di illecito amministrativo (con contestazione immediata/ senza contestazione immediata).